

Prot.: 99479/RU

## **TAR N. 2022 – 013**

### **APERTURA DI UN RIESAME RELATIVO AI “NUOVI ESPORTATORI” DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1379 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI BICICLETTE ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

*Roma, 3 marzo 2022* - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 68 del 3/3/2022 è pubblicato il Regolamento (UE) 2022/358 della Commissione del 2 marzo 2022, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese.

Tale modifica si è resa necessaria a seguito dell'accoglimento da parte della Commissione della richiesta di riesame del regolamento, presentata dalla società cinese **“Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd”**, in quanto “nuovo esportatore” non esaminato nell'inchiesta iniziale, sulla cui base sono state istituite le misure antidumping in questione.

Pertanto, **a decorrere dal 4 marzo 2022**, il dazio antidumping definitivo, istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicykli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 0070 91, 8712 0070 92 e 8712 0070 99) originari della Repubblica popolare cinese, è abrogato nei confronti dei prodotti fabbricati per l'esportazione verso l'Unione dalla ditta “ Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd., alla quale è attribuito il **codice addizionale Taric C530**.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/358, a decorrere ugualmente dal 4 marzo 2022, le suddette importazioni devono essere sottoposte a “registrazione” per nove mesi, in conformità all'art. 11, paragrafo 4 e all'14, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/1036 (Regolamento di base antidumping), al fine di consentire che il dazio antidumping, ora abrogato, possa essere riscosso retroattivamente sulle importazioni “registrate”, qualora il riesame si dovesse concludere con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte della Società in questione e venga quindi reintrodotta tale dazio.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/358 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).